

Piccole imprese, comunicazione preventiva

^{DS6901}
È necessaria una comunicazione preventiva per accedere al regime speciale per le piccole imprese.

Lo ha chiarito il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2024.

Le piccole imprese che intendono avvalersi del regime di franchigia Iva in uno Stato di esenzione, sono tenute a trasmettere all'Agenzia delle entrate una comunicazione preventiva.

La comunicazione preventiva, consentita dal 1° gennaio 2025, deve essere trasmessa dal soggetto stabilito nel territorio dello Stato attraverso i servizi online dell'Agenzia delle entrate e deve contenere: il codice fiscale; la denominazione o cognome e nome; la natura giuridica; il domicilio fiscale; l'attività prevalente; le attività secondarie; eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell'impresa; la dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva Sme-Ss in altro Stato di stabilimento; gli Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia; eventuali altri identificativi Iva già attribuiti al soggetto stabilito, quindi numeri di identificazione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione; il volume d'affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell'Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia abbiano fissato soglie differenziate per settori di attività, i volumi di affari vanno indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

^{DS6901}
La trasmissione della comunicazione preventiva è comunque preclusa ai soggetti stabiliti: il cui volume d'affari nel territorio dell'Unione europea, nell'anno civile precedente alla comunicazione, sia stato superiore a 100 mila euro; il cui volume d'affari nel territorio dell'Unione europea, nel periodo dell'anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva, sia stato superiore a 100 mila euro; il cui volume d'affari nel territorio dello Stato di esenzione indicato nella comunicazione preventiva, nell'anno civile precedente ovvero nel periodo dell'anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente, sia superiore al massimale previsto dalla direttiva Sme-Ss per ogni singolo Stato.

In caso di errori, la comunicazione può essere corretta entro cinque giorni lavorativi dalla data di trasmissione. Decorso il termine, la correzione sarà inibita fino alla ricezione del riscontro della comunicazione già inviata da parte degli Stati di esenzione.

All'esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzione ovvero alla decorrenza dei termini per mancata risposta da parte degli Stati di esenzione, l'Agenzia delle entrate attribuisce al soggetto stabilito il numero di identificazione «EX».

Giulia Provino

— © Riproduzione riservata — ■

